



Cosa vi
aspettate
dal futuro?

 **Planner**

Condizioni Generali di Contratto

ITALIANA
 assicurazioni

Per la tutela della **persona**



**PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE**

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA,
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.

SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

ITALIANA
 **assicurazioni**
GRUPPO REALE MUTUA

INDICE

SEZIONE A - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. Destinatari
2. Conclusione ed entrata in vigore del contratto
3. Facoltà di revoca dell'adesione e recesso dal contratto
4. Premi
5. Modalità di perfezionamento del contratto e di pagamento del premio
6. Costi gravanti sul premio
7. Flessibilità del versamento dei premi
8. Copertura per il caso morte
9. Carenza
10. L'investimento
11. Misura di rivalutazione dell'investimento
12. Anticipazioni
13. Riscatto della posizione individuale
14. Trasferimento verso altra forma pensionistica
15. Beneficiari
16. Prestazione pensionistica
17. Rivalutazione della prestazione pensionistica
18. Dichiarazione dell'Aderente ai fini fiscali
19. Inoltro delle comunicazioni alla Compagnia
20. Pagamenti da parte della Compagnia
21. Oneri fiscali
22. Foro competente

SEZIONE B

Regolamento della gestione Interna separata "Italiana Linea Previdenza"

SEZIONE C

Coefficienti di conversione del capitale in rendita

SEZIONE D

Condizioni che regolano l'assicurazione accessoria per il caso di morte

SEZIONE E

Condizioni che regolano l'assicurazione accessoria per il caso di invalidità totale e permanente

SEZIONE A

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Planner è un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione, di seguito definito PIP, collegato alla Gestione interna separata “Italiana Linea Previdenza” e finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi dell'art. 13 co. 2 lettera b) del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

1. Destinatari

L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

2. Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il PIP entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito, alle ore 24 del giorno di decorrenza coincidente con il giorno di sottoscrizione del contratto da parte dell'Aderente e di Italiana Assicurazioni S.p.A..

Dalla data di decorrenza il contratto è da considerarsi concluso.

3. Facoltà di revoca dell'adesione e recesso dal contratto

Prima della data di entrata in vigore del contratto, l'Aderente può revocare l'adesione **tramite raccomandata** inviata alla Compagnia ed in tal caso gli verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, l'Aderente può, **inviando una raccomandata A/R** alla Compagnia, recedere dal contratto. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio ed ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente il premio da questi corrisposto.

4. Premi

Il contratto è sottoscritto nella forma a **premi unici ricorrenti** con la possibilità di effettuare i versamenti secondo un piano prestabilito con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

L'Aderente ha la facoltà di variare con le modalità indicate al successivo art. 7 l'ammontare e la periodicità dei premi.

Il **primo premio** deve essere versato dall'Aderente presso la competente Agenzia, alla data di sottoscrizione del contratto, gli altri premi vengono versati alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta.

Il pagamento dei **premi successivi** previsti dal piano è effettuato:

- **mediante l'addebito** del premio sul conto corrente intestato all'Aderente tramite **RID**;
- **mediante pagamento in Agenzia**, con esclusione dei piani di versamento con frequenza mensile.

Nel caso di **periodicità mensile** l'Aderente deve versare in unica soluzione l'importo relativo ai premi del primo trimestre. I versamenti successivi, con la periodicità fissata, verranno addebitati sul conto corrente intestato all'Aderente tramite incasso RID.

Trascorso un mese dalla data di decorrenza, l'Aderente può versare, direttamente presso la competente Agenzia, **premi aggiuntivi (contributi aggiuntivi)** rispetto a quelli previsti dal piano di versamenti prescelto.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro, che utilizzano la **modalità “premi aggiuntivi”** sopra descritta. Analogamente possono essere versati i contributi del datore di lavoro.

5. Modalità di perfezionamento del contratto e di pagamento del premio

Per la sottoscrizione del contratto l’Aderente deve:

- **compilare e firmare il modulo di Adesione**
- **versare il primo premio** direttamente all’Agenzia:
 - per premi di importo inferiore a 50.000 euro il versamento potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato alla Compagnia con clausola di non trasferibilità.
 - per premi di importo superiore a 50.000 euro il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario al **Codice IBAN: IT38 T031 3801 0000 0001 0397 107** intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. presso Banca Reale S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II,101 – 10128 Torino To indicando come causale CODICE AGENZIA – PLANNER – COGNOME DELL’ADERENTE.
- Nel caso di pagamento mediante addebito sul conto corrente, **firmare il modulo RID** con cui autorizza l’addebito dell’importo relativo al premio pattuito alle scadenze prestabilite. Nel caso in cui l’addebito non dovesse andare a buon fine (insoluto RID), l’Aderente riceverà un modello denominato **MAV** con il quale potrà pagare il premio tramite qualunque sportello bancario o postale. In alternativa potrà comunque versare il premio pattuito in Agenzia.

Nel caso si verificano tre insoluti RID consecutivi, la procedura di addebito sul conto corrente verrà interrotta. Per un’eventuale riattivazione dovrà essere inoltrata opportuna richiesta alla competente Agenzia. Nel caso in cui l’Aderente dovesse variare, per qualsiasi motivo, le coordinate del conto su cui addebitare i premi prelevati tramite RID, **ne deve dare tempestiva notizia all’Agenzia** che provvederà a far sottoscrivere un modello di autorizzazione riportante le nuove coordinate bancarie. La variazione avrà effetto al più tardi 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

La Compagnia:

- **consegna all’Aderente copia del Regolamento, della Nota informativa, delle Condizioni generali di contratto.**
- **fissa la data di decorrenza del contratto** che corrisponde alle ore 24 del giorno di pagamento della primo premio (in caso di bonifico, la decorrenza coincide con il giorno di valuta per Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Da tale data il contratto è concluso e decorrono le garanzie assicurative;
- **consegna all’Aderente il contratto stipulato** nel quale vengono riportati il premio versato alla sottoscrizione del contratto, il premio investito, la data di decorrenza.

Per ulteriori informazioni l’Aderente può richiedere la consegna dei seguenti documenti integrativi alla Nota Informativa: il Documento sulle Rendite, il Documento sulle Anticipazioni e il Documento sul Regime Fiscale.

6. Costi gravanti sul premio

Caricamento per spese di adesione	Non previsto
Caricamento sul premio	In percentuale dei contributi versati, prelevato all'atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi con esclusione dei trasferimenti in entrata da altre forme pensionistiche. E' pari all'4,5% del premio.
Garanzia Accessoria Temporanea caso morte (facoltativa)	Il costo varia in funzione del sesso e dall'età dell'Aderente al momento del versamento di ciascun premio e della durata residua del piano di versamenti. I coefficienti per il calcolo dei costi, distinti per età e per sesso, sono riportati nella sezione D.
Garanzia Accessoria Invalidità totale e permanente (facoltativa)	Il costo varia in funzione del sesso e dall'età dell'Aderente al momento del versamento di ciascun premio e della durata residua del piano di versamenti. I coefficienti per il calcolo dei costi, distinti per età e per sesso, sono riportati nella Sezione E.

7. Flessibilità del versamento dei premi

L'Aderente può richiedere le seguenti variazioni riguardanti i versamenti successivi al primo:

- **Variazione di importo:**
in qualsiasi momento può essere variato l'importo del premio, sia in aumento sia in diminuzione.
La variazione avrà effetto dalla prima ricorrenza periodica sempreché siano trascorsi due mesi dalla data di richiesta.
Può anche essere richiesta un'indicizzazione su base annua del premio in funzione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- **Variazione di periodicità:**
trascorsi i primi tre mesi, può essere in qualunque momento variata la periodicità dei versamenti; tale variazione avrà effetto compatibilmente con la ricorrenza anniversaria e **deve essere inoltrata con almeno due mesi di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore.**
- **Sospensione del premio e ripresa dei versamenti:**
in qualsiasi momento l'Aderente ha la facoltà di interrompere i versamenti periodici senza alcuna penalizzazione e di riprendere gli stessi, compatibilmente con la periodicità in vigore al momento dell'interruzione. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro relativo al versamento del TFR, qualora l'Aderente abbia optato per la devoluzione alla previdenza complementare tramite **Planner.**

8. Copertura per il caso morte

In caso di decesso dell'Aderente prima di aver maturato il diritto alla prestazione finale, la Compagnia corrisponde agli eredi ovvero ai Beneficiari designati l'intera posizione individuale accumulata in **Planner.**

La Compagnia pagherà il capitale assicurato, dato dalla somma dei capitali maturati a fronte di ogni singolo versamento, ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza anniversaria di contratto e la data di decesso.

9. Carenza

L'assicurazione viene assunta senza visita medica e senza l'applicazione di carenze.

10. L'investimento

Planner prevede un'unica linea di investimento (comparto) nella quale confluiranno i contributi versati.

I contributi versati al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento sono investiti principalmente in strumenti finanziari (azioni, titoli di stato e altri obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e strumenti monetari), sulla base della politica di investimento definita per la Gestione interna Separata "**Italiana Linea Previdenza**", e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Il regolamento del comparto è riportato nella successiva sezione B "Regolamento della Gestione interna Separata **Italiana Linea Previdenza**".

Le informazioni sulle caratteristiche della Gestione interna Separata "**Italiana Linea Previdenza**" sono riportate nell'apposita sezione della nota Informativa "Informazioni sull'andamento della gestione".

11. Misura di rivalutazione dell'investimento

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, il tasso di rendimento utilizzato è quello relativo ai dodici mesi che precedono il 3° mese antecedente quello della ricorrenza annuale del contratto.

Per l'intera durata contrattuale il rendimento annuo attribuito è pari al 100% del rendimento certificato del fondo Italiana Linea Previdenza, diminuito di una commissione di gestione annua (rendimento trattenuto) nella misura dell'1,5 punti percentuali, prelevato alla fine di ciascun anno.

Oltre al rendimento trattenuto sopra riportato, sul patrimonio possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del Fondo.

La rivalutazione di ciascun versamento si ottiene moltiplicando i tre seguenti fattori:

- il capitale rivalutato alla ricorrenza anniversaria precedente;
- il rendimento annuo attribuito;
- il rapporto tra il numero di mesi interamente trascorsi dalla precedente ricorrenza anniversaria ed il numero di mesi in un anno (12).

L'importo così determinato viene utilizzato per il calcolo del capitale caso morte e del valore di riscatto.

Il capitale rivalutato viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali o anticipazioni.

Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alla posizione individuale maturata e restano acquisite in via definitiva.

Il contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate e riconosce un tasso di rivalutazione annuo minimo garantito pari al 2,00%.

Per i versamenti con periodicità sub-annuale o aggiuntivi effettuati non in coincidenza con la ricorrenza anniversaria del contratto, il tasso annuo di rivalutazione sarà calcolato tenendo conto del numero di mesi trascorsi dalla data di versamento fino alla ricorrenza annuale successiva.

Il rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa relativi all'ultimo anno sono disponibili sul sito Internet di Italiana Assicurazioni S.p.A. all'indirizzo www.italiana.it.

12. Anticipazioni

Come previsto dall'art.13 del Regolamento, l'Aderente ha la facoltà di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento e per un importo massimo liquidabile pari al 75%, per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli.
- b) dopo otto anni di iscrizione ad una qualsiasi forma pensionistica complementare e per un importo massimo liquidabile pari al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione.
- c) dopo otto anni di iscrizione ad una qualsiasi forma pensionistica complementare e per un importo massimo liquidabile pari al 30% per ulteriori esigenze.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

In qualsiasi momento l'Aderente può reintegrare le anticipazioni richieste mediante versamenti aggiuntivi.

La documentazione necessaria deve essere trasmessa con le modalità previste al successivo punto 20.

13. Riscatto della posizione individuale

Come previsto dall'art.12 del Regolamento, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale o parziale, della posizione individuale maturata:

- a) il riscatto parziale, nella misura del 50%, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, in caso di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- b) il riscatto totale della posizione individuale maturata:
 - 1. in caso di invalidità totale permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
 - 2. in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti un'inattività per un periodo superiore a 48 mesi (tale facoltà non può essere esercitata nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti all'accesso alla prestazione pensionistica complementare);
 - 3. in caso di decesso dell'Aderente.

In questi casi, con la richiesta di riscatto totale e con la riscossione dell'importo si determina lo scioglimento del contratto.

La documentazione e le modalità necessarie per richiedere il riscatto sono riportate al successivo punti 20.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa e la data della richiesta di riscatto.

Il riscatto totale o parziale non è consentito durante il periodo di corresponsione della rendita.

14. Trasferimento verso altra forma pensionistica

Decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a **Planner**, l'Aderente può chiedere alla Compagnia di trasferire quanto maturato fino a quel momento sul contratto ad un'altra delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.lgs.252/05.

La somma trasferita sarà pari al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa e la data di richiesta di trasferimento.

Il trasferimento è esente da ogni onere fiscale e dovrà essere effettuato entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio dello stesso.

15. Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni del presente contratto sono:

- in caso di vita dell'Aderente: l'Aderente stesso;
- in caso di decesso dell'Aderente prima dell'erogazione della prestazione finale l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi legittimi, ovvero dai Beneficiari designati dall'Aderente siano essi persone fisiche o giuridiche.

Qualora l'Aderente non abbia eredi o non abbia designato alcun Beneficiario, la posizione maturata sarà devoluta a finalità sociali.

Inoltre, nel caso in cui l'Aderente abbia scelto l'erogazione della prestazione finale sotto forma di rendita di tipo reversibile o certo (vedi art. 16, opzioni B o C), in caso di decesso dell'Aderente stesso in corso di corresponsione della rendita, beneficiari diventeranno, rispettivamente, il soggetto reversionario o i Beneficiari designati.

16. Prestazione pensionistica

Come previsto dall'art.10 del Regolamento, l'Aderente può accedere alle prestazioni pensionistiche complementari assicurate dal presente contratto al momento della maturazione dei requisiti stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione di aver maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'importo maturato alla data di raggiungimento del **diritto alla prestazione finale** è pari al capitale rivalutato e consolidato dato dalla somma dei capitali maturati a fronte di ogni singolo versamento, rivalutati secondo quanto descritto al punto 11.

La prestazione finale, come previsto dal Legislatore, può essere erogata in una delle seguenti modalità, a scelta dell'Aderente:

- 100% dell'intero valore maturato erogato sotto forma di rendita;
- fino al 50% dell'intero importo maturato erogato sotto forma di capitale e la parte restante in rendita;
- fino al 100% dell'intero importo maturato liquidato sotto forma di capitale.

Quest'ultima modalità, tuttavia, è possibile solo se:

- l'Aderente risulta assunto precedentemente al 29/4/1993 e, entro tale data, iscritto ad una forma di previdenza complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n°421, oppure
- l'importo della rendita vitalizia annua, senza reversibilità, calcolata moltiplicando il 70% dell'importo maturato per i coefficienti di conversione in rendita vitalizia calcolati a tasso tecnico 0% risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8/8/95, n.335.

Le forme di rendita che l'Aderente può scegliere sono:

- a) una rendita vitalizia immediata rivalutabile, corrisposta all'Aderente fino a che egli è in vita;
- b) una rendita vitalizia immediata rivalutabile corrisposta all'Aderente finché egli è in vita e successivamente reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda testa designata dall'Aderente;
- c) una rendita immediata rivalutabile certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per un numero di anni compreso tra 5 e 15 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia rivalutabile.

Tutte le suddette tipologie di rendita sono calcolate applicando al capitale maturato, o ad una sua quota parte, coefficienti di conversione relativi all'età, all'anno di nascita ed al sesso dell'Aderente. Tali coefficienti dipendono anche dalla rateazione della rendita (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), che è corrisposta sempre in rate posticipate; sono determinati, inoltre, sulla base di un tasso tecnico del 2% e della tavola demografica detta IPS55.

Nella fase di erogazione della rendita, la Compagnia trattiene un importo per le spese sostenute pari all'1,25% della rendita stessa, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Nel caso di rendite reversibili influiscono sul calcolo del coefficiente l'età, il sesso, l'anno di nascita del reversionario e la percentuale di reversibilità prescelta o, per le rendite certe, il numero di anni di certezza del pagamento.

La Compagnia potrà modificare le basi tecniche di calcolo dei coefficienti di trasformazione nel corso del contratto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita.

La modifica delle basi demografiche, che potrà avvenire solo al verificarsi di determinate condizioni previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazioni, così come la modifica della base finanziaria relativa al tasso tecnico d'interesse, sarà effettuata nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- manchino più di tre anni alla scadenza del contratto;
- l'erogazione della rendita non abbia ancora avuto inizio.

La Compagnia, a seguito di ogni variazione dei coefficienti, si impegna a darne comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima della data di decorrenza delle variazioni, descrivendo le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e indicando i nuovi coefficienti di conversione. In caso di variazione peggiorativa, l'Aderente potrà richiedere entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione, senza alcun onere amministrativo previsto per le operazioni di trasferimento.

Nella sezione B delle presenti Condizioni generali di contratto viene riportato il regolamento del fondo interno a gestione separata ITALIANA LINEA PREVIDENZA.

Nella sezione C delle presenti Condizioni Generali di Contratto vengono riportati i coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata. Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Documento sulle Rendite.

17. Rivalutazione della prestazione pensionistica

La rivalutazione della rendita, calcolata sulla base dei criteri sopra specificati, viene collegata ad una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "ITALIANA LINEA PREVIDENZA".

I) Misura della rivalutazione

La Compagnia dichiara mensilmente, il rendimento annuo della Gestione Interna Separata ITALIANA LINEA PREVIDENZA determinato in base a quanto indicato al punto 3 del Regolamento della Gestione stessa.

Il tasso di rendimento utilizzato è quello relativo ai dodici mesi che precedono il 3° mese antecedente quello della ricorrenza annuale del contratto, previa deduzione di una commissione di gestione annua nella misura dell'1,5 punti percentuali, che rappresenta il rendimento trattenuto dalla Compagnia.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita.

II) Rivalutazione della rendita assicurata

Ad ogni anniversario dalla data di determinazione della rendita, la rendita assicurata l'anno precedente, comprensiva di eventuali rivalutazioni già accreditate, viene rivalutata nella misura fissata a norma del precedente comma I).

18. Dichiarazioni dell'Aderente ai fini fiscali

Nel caso in cui l'Aderente sottoscriva **Planner** provenendo, per trasferimento, da altra forma previdenziale è necessario compilare il modulo di adesione nella parte relativa alla richiesta di trasferimento e l'apposito modulo fornito in tale occasione dalla Compagnia.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'Aderente deve far pervenire alla Compagnia una dichiarazione riportante l'eventuale importo versato nel corso dell'anno precedente che non ha portato in deduzione; l'ultima comunicazione dovrà pervenire, comunque, alla data in cui matura il diritto alla prestazione finale. In assenza di tale comunicazione, la Compagnia considererà dedotti tutti i premi versati.

19. Inoltro delle comunicazioni alla Compagnia

Le comunicazioni di revoca dell'adesione e recesso dal contratto devono essere inviate dall'Aderente alla sede della Compagnia a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Per l'inoltro delle richieste di variazione di premio, e per quanto riguarda le comunicazioni di decesso, l'Aderente o i beneficiari designati in caso di decesso, possono rivolgersi all'agenzia competente; in alternativa tali richieste possono essere trasmesse alla sede della Compagnia **a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.**

Per quanto riguarda le richieste di riscatto, di trasferimento verso altra forma pensionistica e di erogazione della prestazione finale, è necessario inviare la richiesta, unitamente alla documentazione indicata al successivo punto, a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Relativamente a tutte le comunicazioni inviate **a mezzo posta tramite raccomandata A/R**, la data a cui far riferimento per il calcolo del valore liquidabile è quella del ricevimento da parte della Compagnia. Per le comunicazioni presentate all'agenzia competente, la data di riferimento è quella della presentazione richiesta.

20. Pagamenti da parte della Compagnia

Le richieste che comportino un pagamento da parte della Compagnia devono essere inoltrate con le modalità precedentemente descritte, ed accompagnate dalla documentazione di seguito indicata, necessaria a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Per ogni caso specifico, vengono di seguito elencati i documenti richiesti:

Decesso dell'Aderente

- certificato di morte con indicazione della nascita;
- eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso, eventuale cartelle cliniche);
- verbale dell'autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale;
- Atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti:
 - Se l'Aderente abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'Atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato;
 - Chi siano gli eredi legittimi, in caso di beneficiari designati in modo generico;
- copia autenticata del testamento (*se esistente*);
- copia del documento di identità, tesserino fiscale e indirizzo completo dei beneficiari;
- decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace;

Riscatto totale o parziale del contratto (inoccupazione, invalidità permanente)

- richiesta sottoscritta dall'Aderente, corredata dalla seguente documentazione a seconda dei casi:
 - **inoccupazione per un periodo compreso tra 12 mesi e 48 mesi:**
 - certificato di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - **inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi:**
 - dichiarazione sottoscritta attestante la cessazione dell'attività in precedenza svolta, corredata dalla documentazione che ne attesti la veridicità;
 - dichiarazione sottoscritta attestante il non svolgimento di alcuna attività né lavoro dipendente né di lavoro autonomo.
 - **invalidità permanente:**
 - documentazione attestante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
N.B.: nel caso sia stata sottoscritta l'assicurazione accessoria per il caso di invalidità totale e permanente, per la documentazione necessaria si rinvia alle specifiche condizioni di cui alla sezione E.
- la dichiarazione sottoscritta dall'Aderente che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.

Anticipazioni

- la documentazione specificata nell'apposito "Documento sulle anticipazioni".

Trasferimento verso altra forma pensionistica

- attestato di iscrizione alla nuova forma pensionistica;
- riferimenti della nuova forma pensionistica a cui fare la rimessa dell'importo maturato.

Liquidazione della prestazione finale

- certificato di esistenza in vita dell'Aderente e, in caso di liquidazione di rendita reversibile, del reversionario.
- copia del libretto di pensione ovvero, laddove questo non sia ancora in possesso dell'Aderente, copia del tagliando di ricevuta da parte dell'ente pubblico della domanda di pensione.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dell'Aderente o dei suoi Beneficiari.

Ogni pagamento, tranne nel caso di trasferimenti verso altra forma pensionistica per i quali avverrà una rimessa diretta, viene effettuato presso la competente agenzia con modalità definite anche in base alle esigenze del Beneficiario, in osservanza della normativa vigente.

21. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari.

In virtù dell'applicazione della tassazione per maturazione sui risultati netti maturati, prevista dal D.lgs. 252 del 5/12/2005, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono soggette ad imposta sostitutiva dell'11% che si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno assicurativo, ovvero determinato dalla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

22. Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza – domicilio del consumatore (Aderente o Beneficiari).

SEZIONE B

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “ITALIANA LINEA PREVIDENZA”

1. Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti dalla Compagnia a seguito della sottoscrizione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 13, comma 1 lett. B) del decreto 252/2005, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Italiana Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "ITALIANA LINEA PREVIDENZA" (di seguito "Fondo"), i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale sono destinati.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71/1987, nonché alle disposizioni legislative vigenti.

2. Certificazione

La gestione del Fondo è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58/1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento relativo al periodo di osservazione del Fondo, quale descritto al seguente punto 3. e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Italiana Assicurazioni S.p.A..

3. Determinazione del rendimento

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo il periodo di osservazione relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

Al termine di ogni mese viene determinato il rendimento medio rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza al valore medio del Fondo nel periodo di osservazione.

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione (compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Possono inoltre gravare sul Fondo le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuto alla Covip ai sensi di legge, la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di responsabile del Piano Individuale Pensionistico.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione del Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e di ogni altra attività del Fondo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

4. Modifiche del regolamento

Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva di apportare al presente regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione.

5. Fusione con altri Fondi

Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione del Fondo con un'altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti nella fusione e non comporti oneri o spese per gli stessi. Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. La Compagnia provvederà ad inviare a ciascun aderente una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze anche in termini economici della fusione e la data di effetto della stessa.

SEZIONE C

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

Nelle sottostanti "TAVOLE DI CONVERSIONE " sono riportati i coefficienti per la conversione della prestazione finale in rendita vitalizia immediata, nonché in rendita certa e successivamente vitalizia.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Documento sulle rendite.

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE

SESSO MASCHILE

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,04006	0,03966	0,03946	0,03933
51	0,04085	0,04043	0,04023	0,04009
52	0,04168	0,04125	0,04103	0,04089
53	0,04256	0,04211	0,04188	0,04174
54	0,04349	0,04302	0,04278	0,04263
55	0,04447	0,04398	0,04374	0,04357
56	0,04552	0,04500	0,04474	0,04458
57	0,04663	0,04608	0,04582	0,04564
58	0,04781	0,04723	0,04695	0,04677
59	0,04906	0,04846	0,04817	0,04797
60	0,05041	0,04977	0,04946	0,04925
61	0,05184	0,05117	0,05084	0,05062
62	0,05336	0,05265	0,05230	0,05207
63	0,05499	0,05423	0,05386	0,05362
64	0,05672	0,05592	0,05553	0,05527
65	0,05858	0,05772	0,05730	0,05703
66	0,06056	0,05965	0,05920	0,05891
67	0,06269	0,06171	0,06124	0,06092
68	0,06498	0,06393	0,06341	0,06308
69	0,06744	0,06631	0,06575	0,06539
70	0,07009	0,06886	0,06827	0,06788
71	0,07294	0,07161	0,07097	0,07055
72	0,07602	0,07458	0,07388	0,07343
73	0,07936	0,07780	0,07704	0,07654
74	0,08301	0,08130	0,08047	0,07993
75	0,08700	0,08513	0,08422	0,08363

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE**

SESSO FEMMINILE

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,03715	0,03680	0,03663	0,03652
51	0,03777	0,03741	0,03724	0,03712
52	0,03843	0,03806	0,03788	0,03776
53	0,03912	0,03874	0,03855	0,03842
54	0,03985	0,03945	0,03926	0,03913
55	0,04062	0,04021	0,04000	0,03987
56	0,04143	0,04100	0,04079	0,04065
57	0,04230	0,04185	0,04163	0,04148
58	0,04321	0,04274	0,04251	0,04236
59	0,04418	0,04369	0,04345	0,04329
60	0,04522	0,04470	0,04445	0,04429
61	0,04632	0,04578	0,04552	0,04534
62	0,04749	0,04693	0,04665	0,04647
63	0,04874	0,04814	0,04785	0,04766
64	0,05007	0,04944	0,04913	0,04893
65	0,05149	0,05083	0,05050	0,05029
66	0,05300	0,05230	0,05196	0,05173
67	0,05463	0,05388	0,05352	0,05328
68	0,05638	0,05559	0,05520	0,05494
69	0,05826	0,05741	0,05700	0,05673
70	0,06029	0,05938	0,05894	0,05865
71	0,06248	0,06151	0,06103	0,06072
72	0,06485	0,06380	0,06329	0,06295
73	0,06743	0,06630	0,06574	0,06538
74	0,07026	0,06903	0,06843	0,06804
75	0,07335	0,07202	0,07136	0,07094

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI
E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA**

SESSO MASCHILE

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,04003	0,03963	0,03944	0,03931
51	0,04081	0,04040	0,04019	0,04006
52	0,04164	0,04121	0,04100	0,04086
53	0,04251	0,04206	0,04184	0,04170
54	0,04343	0,04297	0,04274	0,04258
55	0,04441	0,04392	0,04368	0,04352
56	0,04544	0,04493	0,04468	0,04452
57	0,04654	0,04601	0,04574	0,04557
58	0,04770	0,04714	0,04687	0,04669
59	0,04894	0,04836	0,04807	0,04788
60	0,05026	0,04964	0,04934	0,04914
61	0,05166	0,05101	0,05069	0,05048
62	0,05315	0,05247	0,05213	0,05191
63	0,05474	0,05401	0,05365	0,05342
64	0,05642	0,05565	0,05528	0,05503
65	0,05822	0,05740	0,05701	0,05674
66	0,06013	0,05927	0,05884	0,05857
67	0,06218	0,06126	0,06081	0,06051
68	0,06436	0,06338	0,06290	0,06258
69	0,06669	0,06564	0,06513	0,06480
70	0,06918	0,06807	0,06752	0,06717
71	0,07186	0,07066	0,07008	0,06970
72	0,07472	0,07344	0,07282	0,07241
73	0,07780	0,07643	0,07576	0,07532
74	0,08111	0,07963	0,07891	0,07844
75	0,08465	0,08307	0,08230	0,08180

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI
E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA**

SESSO FEMMINILE

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,03713	0,03678	0,03661	0,03650
51	0,03775	0,03739	0,03722	0,03710
52	0,03840	0,03803	0,03785	0,03773
53	0,03909	0,03871	0,03852	0,03840
54	0,03982	0,03942	0,03923	0,03910
55	0,04058	0,04017	0,03997	0,03984
56	0,04139	0,04097	0,04076	0,04062
57	0,04225	0,04181	0,04159	0,04144
58	0,04316	0,04270	0,04247	0,04232
59	0,04412	0,04364	0,04340	0,04325
60	0,04515	0,04465	0,04440	0,04423
61	0,04624	0,04571	0,04545	0,04528
62	0,04740	0,04685	0,04657	0,04639
63	0,04863	0,04805	0,04776	0,04757
64	0,04994	0,04933	0,04903	0,04883
65	0,05134	0,05070	0,05038	0,05017
66	0,05283	0,05215	0,05181	0,05159
67	0,05443	0,05370	0,05335	0,05312
68	0,05614	0,05537	0,05500	0,05475
69	0,05797	0,05716	0,05676	0,05650
70	0,05995	0,05908	0,05866	0,05838
71	0,06207	0,06115	0,06069	0,06040
72	0,06437	0,06338	0,06289	0,06257
73	0,06685	0,06579	0,06527	0,06493
74	0,06956	0,06841	0,06785	0,06749
75	0,07249	0,07126	0,07065	0,07026

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI
E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA**

SESSO MASCHILE

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,03993	0,03954	0,03934	0,03922
51	0,04070	0,04029	0,04009	0,03996
52	0,04151	0,04108	0,04088	0,04074
53	0,04236	0,04192	0,04170	0,04156
54	0,04326	0,04280	0,04258	0,04243
55	0,04420	0,04373	0,04349	0,04334
56	0,04520	0,04471	0,04446	0,04430
57	0,04626	0,04574	0,04549	0,04532
58	0,04737	0,04683	0,04657	0,04639
59	0,04855	0,04799	0,04771	0,04753
60	0,04979	0,04920	0,04891	0,04872
61	0,05111	0,05049	0,05019	0,04999
62	0,05249	0,05184	0,05153	0,05132
63	0,05395	0,05327	0,05294	0,05272
64	0,05548	0,05478	0,05443	0,05420
65	0,05711	0,05636	0,05600	0,05576
66	0,05881	0,05803	0,05765	0,05740
67	0,06061	0,05979	0,05939	0,05913
68	0,06250	0,06164	0,06122	0,06095
69	0,06448	0,06359	0,06315	0,06286
70	0,06655	0,06562	0,06516	0,06485
71	0,06871	0,06773	0,06725	0,06693
72	0,07094	0,06992	0,06942	0,06910
73	0,07326	0,07220	0,07168	0,07134
74	0,07565	0,07455	0,07401	0,07366
75	0,07810	0,07696	0,07641	0,07604

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI
E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA**

SESSO FEMMINILE

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,03706	0,03672	0,03655	0,03644
51	0,03768	0,03733	0,03715	0,03704
52	0,03833	0,03796	0,03778	0,03766
53	0,03901	0,03863	0,03845	0,03832
54	0,03972	0,03933	0,03914	0,03902
55	0,04048	0,04007	0,03988	0,03974
56	0,04127	0,04086	0,04065	0,04051
57	0,04212	0,04168	0,04147	0,04132
58	0,04300	0,04255	0,04233	0,04218
59	0,04395	0,04347	0,04324	0,04309
60	0,04494	0,04445	0,04421	0,04405
61	0,04600	0,04548	0,04523	0,04506
62	0,04711	0,04658	0,04631	0,04614
63	0,04830	0,04774	0,04746	0,04728
64	0,04955	0,04896	0,04867	0,04848
65	0,05088	0,05027	0,04996	0,04976
66	0,05230	0,05165	0,05133	0,05112
67	0,05380	0,05312	0,05278	0,05256
68	0,05540	0,05468	0,05433	0,05409
69	0,05710	0,05634	0,05597	0,05573
70	0,05890	0,05811	0,05772	0,05746
71	0,06082	0,05998	0,05957	0,05930
72	0,06285	0,06196	0,06153	0,06125
73	0,06500	0,06407	0,06361	0,06331
74	0,06728	0,06630	0,06582	0,06550
75	0,06968	0,06865	0,06815	0,06782

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 15 ANNI
E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA**

SESSO MASCHILE

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,03973	0,03935	0,03916	0,03904
51	0,04047	0,04007	0,03988	0,03975
52	0,04124	0,04083	0,04063	0,04050
53	0,04205	0,04163	0,04142	0,04128
54	0,04290	0,04246	0,04224	0,04210
55	0,04378	0,04333	0,04311	0,04296
56	0,04471	0,04424	0,04401	0,04386
57	0,04568	0,04519	0,04496	0,04480
58	0,04670	0,04619	0,04594	0,04578
59	0,04776	0,04723	0,04698	0,04681
60	0,04886	0,04832	0,04805	0,04788
61	0,05001	0,04945	0,04918	0,04900
62	0,05121	0,05063	0,05035	0,05016
63	0,05245	0,05185	0,05156	0,05136
64	0,05373	0,05311	0,05281	0,05261
65	0,05505	0,05441	0,05410	0,05389
66	0,05640	0,05574	0,05542	0,05521
67	0,05777	0,05710	0,05677	0,05656
68	0,05916	0,05848	0,05815	0,05792
69	0,06057	0,05987	0,05953	0,05931
70	0,06198	0,06127	0,06093	0,06070
71	0,06338	0,06267	0,06232	0,06209
72	0,06476	0,06405	0,06370	0,06346
73	0,06612	0,06540	0,06505	0,06482
74	0,06743	0,06672	0,06637	0,06614
75	0,06869	0,06799	0,06764	0,06741

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 15 ANNI
E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA**

SESSO FEMMINILE

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,03695	0,03662	0,03645	0,03634
51	0,03755	0,03721	0,03704	0,03692
52	0,03819	0,03783	0,03765	0,03754
53	0,03885	0,03848	0,03830	0,03818
54	0,03955	0,03916	0,03898	0,03885
55	0,04028	0,03988	0,03969	0,03956
56	0,04104	0,04064	0,04043	0,04030
57	0,04185	0,04143	0,04122	0,04108
58	0,04270	0,04226	0,04205	0,04190
59	0,04359	0,04314	0,04291	0,04277
60	0,04453	0,04406	0,04383	0,04368
61	0,04552	0,04503	0,04479	0,04463
62	0,04656	0,04605	0,04580	0,04564
63	0,04766	0,04713	0,04687	0,04669
64	0,04880	0,04825	0,04798	0,04780
65	0,05001	0,04943	0,04915	0,04897
66	0,05126	0,05067	0,05038	0,05018
67	0,05257	0,05196	0,05165	0,05145
68	0,05394	0,05330	0,05299	0,05278
69	0,05535	0,05469	0,05437	0,05415
70	0,05681	0,05613	0,05580	0,05558
71	0,05831	0,05761	0,05727	0,05704
72	0,05984	0,05912	0,05877	0,05854
73	0,06139	0,06066	0,06030	0,06006
74	0,06294	0,06220	0,06184	0,06160
75	0,06448	0,06374	0,06338	0,06313

Il corretto utilizzo dei coefficienti sopraindicati dipende dall'anno di nascita dell'assicurato e dal sesso.

In particolare, l'età dell'assicurato è relativa all'età effettiva dell'assicurato più prossima alla decorrenza della rendita, modificata per il ringiovanimento/invecchiamento dipendente dall'anno di nascita così come definito nella tabella seguente:

Tabella del ringiovanimento in funzione della generazione di appartenenza			
Maschi		Femmine	
Generazione	Correzione	Generazione	Correzione
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1970	-2	oltre 1972	-2

SEZIONE D

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ACCESSORIA PER IL CASO DI MORTE

1. Oggetto della garanzia – Prestazioni

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari un importo uguale all'ultimo premio netto versato dall'Aderente (escludendo eventuali versamenti aggiuntivi) moltiplicato per il numero delle rate ancora previste dal piano previdenziale fino al compimento del 65° anno per gli uomini o 60° anno per le donne, con un valore massimo assicurato di 100.000,00 euro.

2. Operatività della garanzia – Periodo di copertura

L'Aderente può scegliere, in qualunque momento, di associare al proprio piano previdenziale la presente assicurazione accessoria; l'opzione esercitata resterà valida fino a diversa comunicazione dell'Aderente.

La presente assicurazione è operante a condizione che sia stato versato il premio ricorrente previsto dal piano di accantonamento.

La durata della copertura è così stabilita:

- per i piani che prevedano periodicità di pagamento annuale: nella durata di un anno, dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio;
- per i piani che prevedano periodicità di pagamento diversa dalla annuale: coincidente con la periodicità di pagamento prevista per i versamenti. Ad esempio: in caso di periodicità semestrale la copertura è operante per il decesso avvenuto nel corso del semestre che decorre dalle 24 ore del giorno di ricorrenza periodica del premio semestrale.

Qualora l'Aderente sospenda i versamenti su **Planner**, terminato il periodo di copertura per il quale sia stato pagato il premio, la garanzia decade. Nel caso in cui l'Aderente, contestualmente alla ripresa dei versamenti periodici, voglia reinserire la suddetta garanzia, dovrà farne esplicita richiesta.

Qualora l'Aderente decida di sospendere la presente garanzia, indipendentemente dal completamento del piano di versamenti, terminato il periodo di copertura per il quale sia stato pagato il premio, la garanzia accessoria decade, fino ad un eventuale rinnovo dell'opzione da parte dell'Aderente.

Nel caso in cui si intenda riattivare la garanzia è previsto un nuovo periodo di carenza di 6 mesi .

La garanzia può essere prestata fino al compimento del 65° anno di età dell'Aderente per gli uomini e 60° anno per le donne e decade automaticamente al raggiungimento di tale età; qualora l'Aderente raggiunga tale età successivamente al versamento del premio periodico, la garanzia resta in vigore fino alla scadenza del periodo di copertura per il quale il premio è stato versato.

3. Premi

Qualora l'Aderente scelga di associare al proprio piano previdenziale la presente garanzia accessoria, da ogni premio versato su **Planner**, in base alla periodicità di pagamenti stabilita dall'Aderente, viene detratto quanto dovuto per la garanzia caso morte.

I premi della garanzia dipenderanno dal sesso e dall'età dell'Aderente al momento del pagamento di ciascun premio, e dalla periodicità prevista per i pagamenti.

Non è ammesso il pagamento del premio della sola garanzia accessoria.

L'opzione esercitata per il pagamento della garanzia resterà valida fino a diversa comunicazione dell'Aderente, salvi i casi di decadenza automatica indicati al precedente punto. Dai premi eventualmente versati successivamente al verificarsi di tali condizioni non verrà più prelevato il costo relativo alla garanzia accessoria.

4. Esclusioni

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo dell'Aderente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Aderente ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia.

In questi casi nulla sarà dovuto da Italiana Assicurazioni S.p.A..

5. Carenza

Il contratto viene assunto senza visita medica ed è previsto un periodo di carenza di 6 mesi, a partire dalla decorrenza della garanzia.

Italiana Assicurazioni S.p.A. non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti **malattie infettive acute** sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che **qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS)**, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, **il capitale assicurato non sarà pagato.**

6. Comunicazione del decesso

Una volta verificatosi il decesso dell'Assicurato, i Beneficiari saranno tenuti a presentare la documentazione prevista all'art. 20 delle Condizioni di assicurazione.

7. Liquidazione delle prestazioni

Italiana Assicurazioni S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, provvederà a mettere a disposizione la somma dovuta.

TASSI PER LA GARANZIA ACCESSORIA PER IL CASO DI MORTE

Tassi annui di premio per € 1.000,00 di capitale assicurato

Sesso maschile		Sesso femminile	
Età al momento di ciascun premio	Tasso	Età al momento di ciascun premio	Tasso
18	0,75	18	0,22
19	0,80	19	0,24
20	0,83	20	0,24
21	0,86	21	0,23
22	0,91	22	0,22
23	0,91	23	0,24
24	0,93	24	0,25
25	0,96	25	0,30
26	1,00	26	0,32
27	1,05	27	0,34
28	1,10	28	0,35
29	1,16	29	0,38
30	1,23	30	0,41
31	1,24	31	0,44
32	1,21	32	0,43
33	1,18	33	0,45
34	1,17	34	0,51
35	1,17	35	0,53
36	1,11	36	0,61
37	1,18	37	0,68
38	1,21	38	0,70
39	1,22	39	0,74
40	1,25	40	0,81
41	1,36	41	0,87
42	1,51	42	1,00
43	1,69	43	1,08
44	1,92	44	1,12
45	2,17	45	1,19
46	2,43	46	1,36
47	2,74	47	1,50
48	2,98	48	1,65
49	3,24	49	1,80
50	3,49	50	1,99
51	3,87	51	2,20
52	4,38	52	2,44
53	4,96	53	2,65
54	5,25	54	2,86
55	6,29	55	3,19
56	7,25	56	3,55
57	8,35	57	4,14
58	9,45	58	4,67
59	10,76	59	5,25
60	12,15	60	5,72
61	13,61	-	-
62	15,63	-	-
63	17,41	-	-
64	19,49	-	-
65	22,20	-	-

SEZIONE E

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ACCESSORIA PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE

1 Definizione di Invalidità Permanente e Totale

È considerato invalido totale e permanente l'Aderente che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, sia riconosciuto definitivamente incapace di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua, indipendentemente dalla professione o, comunque, presenti un'invalidità percentuale accertata di grado superiore al 66%, intendendo tale valutazione effettuata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 1124 del 30/06/1965 (Tabella INAIL).

2 Oggetto della garanzia – Prestazioni

Nel caso in cui l'Aderente sia colpito da invalidità totale e permanente conseguente ad infortunio occorso o a malattia insorta durante il periodo di copertura della garanzia e che si verifichi entro un anno dal termine di tale periodo, la Compagnia si impegna a corrispondere un importo uguale all'ultimo premio netto versato dall'Aderente (escludendo eventuali versamenti aggiuntivi) moltiplicato per il numero delle rate ancora previste dal piano previdenziale fino al compimento del 65° anno per gli uomini o 60° anno per le donne, con un valore massimo assicurato di 100.000,00 euro.

Tale importo sarà:

- erogato all'Aderente nel caso in cui quest'ultimo perda l'attività lavorativa e decida di uscire da **Planner**, come previsto all'art. 13, lettera b, co. 1 delle Condizioni generali di contratto;
- versato direttamente su **Planner** nel caso in cui l'Aderente voglia proseguire nel piano previdenziale. In questo caso l'importo verrà investito all'interno della Gestione Interna Separata Italiana Linea Previdenza.

3 Operatività della garanzia – Periodo di copertura

L'Aderente può scegliere, in qualunque momento, di associare al proprio piano previdenziale la presente assicurazione accessoria; l'opzione esercitata resterà valida fino a diversa comunicazione dell'Aderente.

La presente assicurazione è operante a condizione che sia stato versato il premio ricorrente previsto dal piano di accantonamento.

La durata della copertura è così stabilita :

- per i piani che prevedano periodicità di pagamento annuale: nella durata di un anno, dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio;
- per i piani che prevedano periodicità di pagamento diversa dalla annuale: coincidente con la periodicità di pagamento prevista per i versamenti. A modalità di esempio: in caso di periodicità semestrale la copertura è operante per gli infortuni occorsi o per le malattie insorte nel corso del semestre che decorre dalle 24 ore del giorno di ricorrenza periodica del premio semestrale.

Qualora l'Aderente decida di sospendere i versamenti su **Planner**, terminato il periodo di copertura per il quale sia stato pagato il premio, la garanzia decade, fino ad una eventuale ripresa dei pagamenti stessi.

Qualora l'Aderente decida di sospendere la presente garanzia, indipendentemente dal completamento del piano di versamenti, terminato il periodo di copertura per il quale sia stato pagato il premio, la garanzia accessoria decade, fino ad un eventuale rinnovo dell'opzione da parte dell'Aderente.

Nel caso in cui si intenda riattivare la garanzia è previsto un nuovo periodo di carenza di 6 mesi . La garanzia può essere prestata fino al compimento del 65° anno di età dell'Aderente per gli uomini e 60° anno per le donne e decade automaticamente al raggiungimento di tale età; qualora l'Aderente raggiunga tale età successivamente al versamento del premio periodico, la garanzia resta in vigore fino alla scadenza del periodo di copertura per il quale il premio è stato versato.

Il riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente, così come definito al punto 1 comporta la liquidazione delle prestazioni previste.

4. Premio

Qualora l'Aderente scelga di associare al proprio piano previdenziale la presente garanzia accessoria, da ogni premio versato su **Planner**, in base alla periodicità di pagamenti stabilita dall'Aderente, viene detratto quanto dovuto per la garanzia invalidità totale e permanente.

I premi detratti dipenderanno dal sesso e dall'età dell'Aderente al momento del pagamento di ciascun premio, e dalla periodicità prevista per i pagamenti.

Non è ammesso il pagamento del premio della sola garanzia accessoria.

L'opzione esercitata per il pagamento della garanzia resterà valida fino a diversa comunicazione dell'Aderente, salvi i casi di decadenza automatica indicati al precedente punto. Dai premi eventualmente versati successivamente al verificarsi di tali condizioni non verrà più prelevato il costo relativo alla garanzia accessoria.

5 Esclusioni

Il rischio di invalidità è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente.

Sono esclusi dalla garanzia, i casi di invalidità derivanti da:

- tentato suicidio, lesioni provocate intenzionalmente dall'Aderente o con il suo consenso;
- abuso di alcolici, uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci;
- patologie psichiatriche, sindromi nevrotiche e caratteriali;
- sieropositività al virus HIV, AIDS o sindromi correlate;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- guerre ed insurrezioni; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe od uragani;
- atti dolosi compiuti o tentati dall'Aderente;
- atti di terrorismo o tumulti popolari ai quali l'Aderente abbia preso parte attiva.

Sono inoltre esclusi dalla copertura gli stati di invalidità accertati preesistenti alla data di decorrenza della garanzia accessoria, o determinati da malformazioni congenite o difetti fisici preesistenti alla decorrenza della garanzia accessoria.

6 Carenza

Limitatamente all'invalidità totale e permanente conseguente a malattia, è previsto un periodo di carenza di 6 mesi, a partire dalla decorrenza della garanzia.

7 Denuncia dell'invalidità

Una volta verificatosi lo stato di invalidità, l'Aderente è tenuto a farne denuncia a Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo lettera raccomandata. La denuncia deve essere accompagnata da una relazione particolareggiata del medico curante o specialista che descriva le cause e le modalità nonché il decorso della malattia o lesione che ha prodotto l'invalidità.

Italiana Assicurazioni S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, provvederà a disporre l'accertamento dei postumi mediante visita medico legale.

8 Liquidazione delle prestazioni

Italiana Assicurazioni S.p.A., accertata l'invalidità totale e permanente così come definita al punto 4.1, provvede all'erogazione della prestazione prevista entro 2 mesi dalla data dell'accertamento, quale risulta dal verbale redatto in sede di visita medico legale, sempreché l'Aderente sia in vita.

9 Collegio arbitrale

In caso di divergenza sul riconoscimento dell'invalidità totale e permanente, si potrà procedere, su accordo delle Parti, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti stesse e il terzo, d'accordo, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Aderente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

TASSI PER LA GARANZIA ACCESSORIA DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE

Tassi annui di premio per € 1.000,00 di capitale assicurato

Sesso maschile		Sesso femminile	
Età al momento di ciascun premio	Tasso	Età al momento di ciascun premio	Tasso
18	0,67	18	0,67
19	0,67	19	0,67
20	0,67	20	0,67
21	0,67	21	0,67
22	0,67	22	0,67
23	0,67	23	0,67
24	0,67	24	0,67
25	0,67	25	0,67
26	0,67	26	0,67
27	0,67	27	0,67
28	0,67	28	0,67
29	0,67	29	0,67
30	0,67	30	0,67
31	0,67	31	0,67
32	0,67	32	0,67
33	0,67	33	0,67
34	0,67	34	0,67
35	0,67	35	0,67
36	0,67	36	0,67
37	0,67	37	0,67
38	0,67	38	0,67
39	0,67	39	0,67
40	0,67	40	0,67
41	0,67	41	0,67
42	0,67	42	0,67
43	0,67	43	0,67
44	0,67	44	0,67
45	0,67	45	0,67
46	0,68	46	0,67
47	0,78	47	0,67
48	0,87	48	0,67
49	0,95	49	0,67
50	1,03	50	0,67
51	1,12	51	0,67
52	1,23	52	0,67
53	1,39	53	0,67
54	1,55	54	0,74
55	1,75	55	0,80
56	1,95	56	0,88
57	2,18	57	0,98
58	2,43	58	1,08
59	2,71	59	1,18
60	3,02	60	1,29
61	3,34	-	-
62	3,70	-	-
63	4,08	-	-
64	4,50	-	-
65	4,96	-	-

Mod. VITA58486

ITALIANA
assicurazioni



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it
Capitale Sociale €40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

GRUPPO REALE MUTUA